

Assicuratori e assicurati avvantaggiati dall'introduzione del conciliatore nel processo civile

a cura di Gigi Giudice

L'avvocato Paolo Vinci, con studio a Milano, ha alle spalle una lunga esperienza nell'ambito delle cause civili che toccano il sistema assicurativo. Gli abbiamo rivolto una serie di domande mirate a farci comprendere quali sono i benefici in senso lato (che riguardano la platea dei cittadini assicurati che gli assicuratori) derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo del 4 marzo 2010, che introduce la facoltà di ricorrere alla conciliazione nel processo civile. Facoltà che diventa obbligo tra un anno.



Le implicazioni di tale innovazione interessano molto da vicino il settore assicurativo, con particolare riguardo alla pletera di cause rc auto.

Sappiamo come il processo civile, in Italia, sia esasperatamente lento.

Negli ultimi quindici anni i tentativi di rendere più spedito l'iter procedurale non ha sortito gran che. La Corte Europea ha in più occasioni censurato il nostro sistema giudiziario e proprio anche nell'ottica di "snellimento" va letta l'introduzione dell'istituto della mediazione civile e commerciale.

Il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (pubblicato nella G.U. n. 53 del 5.03.2010), attua la riforma del processo civile e promuove la cultura del ricorso a soluzioni alternative.

Dal 20 marzo 2010 il giudice ha la facoltà di invitare le parti a rinunciare al processo e rivolgersi a organismi di conciliazione. Ma

dal 20 marzo 2011 chi fa causa in sede civile per diritti disponibili è tenuto (e, quindi, non trattasi di facoltà, bensì di *conditio sine qua non* per incardinare l'azione) a tentare una via d'uscita rivolgendosi al conciliatore.

Come prevede potranno/dovranno muoversi gli "organismi conciliativi" chiamati a esercitare la mediazione?

La mediazione incide su alcune materie giuridiche: quelle afferenti a diritti disponibili, attribuendole *in primis* ad un soggetto terzo ed imparziale, con il precipuo compito ed obiettivo di ricercare un accordo amichevole per la composizione di una controversia ("*mediazione compositiva*") o una proposta per la sua risoluzione ("*mediazione propositiva*"). In tal modo si individuano specifiche soluzioni idonee per rispondere alla profonda esigenza di richiesta di giustizia civile.

Quali sono i soggetti cui si demanda lo svolgimento del ruolo di conciliatore? E a quali obblighi dovranno attenersi?

Potranno svolgere il ruolo di conciliatori i docenti universitari, gli avvocati iscritti all'Ordine da almeno quindici anni, che abbiano conseguito il titolo di "conciliatori" avendo frequentato corsi di formazione istituiti da enti pubblici o privati accreditati. Tutti i conciliatori e gli organismi di riferimento saranno soggetti al controllo del Ministero di Grazia e Giustizia, che istituirà un apposito registro.

I conciliatori dovranno garantire serietà, efficienza e, soprattutto, imparzialità e idoneità al corretto espletamento dell'incarico e saranno tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza circa le dichiarazioni rese dalle parti e le informazioni apprese nell'esercizio della loro funzione. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non potranno essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, iniziato a seguito dell'insuccesso della mediazione.

Il procedimento di mediazione diventerà obbligatorio per una pluralità di materie: liti di condominio, controversie su rc auto, sui diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Avrà natura meramente opzionale in tutti gli altri casi e potrà avere origine giudiziale allorché sarà lo stesso giudice ad invitare le parti alla definizione mediativa.

Di fronte alla scarsa attenzione del grosso pubblico, anche sui temi che più strettamente lo riguardano, come questo della mediazione per le cause civili, sarà necessario mettere in atto una nutrita campagna di informazione. Secondo il suo giudizio attraverso quali canali principali dovrà essere fatta passare?

I mass-media si stanno occupando in maniera rilevante dell'argomento. È tipico del provincialismo italiano operare la filosofia della "terapia a caldo", nel senso che si approfondisce un argomento quando è di moda, salvo poi perlo nel dimenticatoio.

Al di là di questo, sono convinto che un ruolo fondamentale nella conoscenza immediata e diretta del procedimento sia da attribuire agli avvocati. Prima di incardinare un procedimento che segua l'iter "tradizionale" sono loro, infatti, ad avere l'obbligo di informare i loro assistiti circa l'opportunità di intraprendere una strada alternativa, qual è lo strumento conciliativo.

prendere una strada alternativa, qual è lo strumento conciliativo.

Gli Ordini forensi più attenti e solleciti, come quello di Milano, hanno già segnalato questa opportunità. Le informazioni devono essere rese in modo chiaro e per iscritto, pena sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza. Qualora ci si rivolga ad un ente di conciliazione, sarà necessario presentare un'istanza indicante l'organismo, le parti, il *petitum* e la *causa petendi*. Sarà questo l'input per un procedimento di durata non superiore ai quattro mesi, sia che si concluda con la definizione della controversia, sia che questa venga successivamente incardinata dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Ci sarà finalmente concesso di assistere a cause civili di breve durata? Con beneficio generale, ovviamente.

L'elemento che diversifica e contraddistingue la nuova procedura è, proprio, la sua limitatissima durata.

Il mediatore, nominato nell'immediato, avrà il compito di analizzare la questione, cercando di mediare tra le aspettative dei contendenti e di suggerire la proposta risolutiva.

In caso di accordo, sarà redatto un processo verbale sottoscritto dalle parti; che avrà la stessa valenza di una sentenza definitiva e vincolante, con efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata e per l'esecuzione in forma specifica, costituente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui non sia possibile prospettare una definizione pacifica della diatriba, le parti potranno rivolgersi alla giustizia ordinaria, sobbarcandosi, innanzi tutto, il rischio di dovere sostenere il peso delle spese processuali (nella circostanza in cui la sentenza ricalchi la proposta finale delineata dal conciliatore), oltre a tutti gli altri aggravii di natura economica e temporale.

Nell' articolato universo giuridico italiano è dunque stata introdotta un'alternativa che non solo è più snella e veloce rispetto al procedimento ordinario, ma soprattutto comporta un notevole risparmio economico. Che avvantaggerà tutti.

Quanto alla snellezza del successivo procedimento civile (cioè, quello incardinato allorché il procedimento conciliativo precedente non ha sortito l'effetto sperato della conciliazione e si è concluso

con un verbale negativo), nutro seri dubbi. In tale sede occorrerebbe che il Legislatore ponesse dei chiari “paletti” sui tempi massimi dell’iter procedurale civilistico, grado per grado, dal Primo Giudice fino al giudizio in Cassazione.

Sentendo i commenti “a caldo” degli ambienti assicurativi, si parla di importanti risparmi nell’area delle controversie in tema soprattutto di rc auto. Si possono azzardare qui ipotesi circa l’entità dei risparmi per le casse delle compagnie di assicurazione e per le tasche dei cittadini?

Le Compagnie di Assicurazione sono molto interessate alla mediazione. Non v’è dubbio.

La richiesta dell’intervento di mediazione, se operata nei tempi giusti, può comportare ragguardevoli risparmi, con la conseguente riduzione dell’entità dei costi che sono costrette a sopportare annualmente per difendersi nei relativi contenziosi. Si pensi alla rc auto o all’area della responsabilità professionale. Per esempio alla cosiddetta *mal-practice* medica, all’ordine del giorno. Le aziende sanitarie, molto probabilmente, stipuleranno convenzioni con organismi di conciliazione ai quali assegnare incarichi al fine di evitare inutili e laboriose controversie giudiziarie ed i connessi aggravati economici.

Le caratteristiche dell’istituto della conciliazione implicano alcuni problemi che necessitano di una riflessione.

Vi è il concreto rischio che la parte più debole seduta al tavolo negoziale, in mancanza di opportune tutele, possa subire l’imposizione di un contratto vessatorio o iniquo, che si discosta in modo significativo dalle situazioni giuridiche delle parti. In un siffatto contesto, la potenziale perdita di garanzie derivante dall’assenza nel corso della conciliazione di un organo giudicante, nonché di mezzi di impugnazione, potrebbe ragionevolmente essere compensata dall’intervento di una difesa tecnica (esercitata da avvocati) in grado di reintrodurre *in subjecta materia* uno strumento di tutela degli interessi dei contendenti.

Dai comunicati emerge che sarà possibile detrarre dal fisco una parte delle spese sostenute nel procedimento. Corrisponde al vero?

I contendenti che si rivolgono al giudizio di cui stiamo argomentando, saranno tenuti a pagare, in egual

misura, un’indennità di inizio (pari a 30 euro) a favore dell’organismo di conciliazione e, successivamente, un importo proporzionato al valore della causa. Tranne le ipotesi in cui il ricorso al mediatore civile rientri nelle fattispecie obbligatorie e le parti abbiano i requisiti per ricorrere al gratuito patrocinio.

Sono previste consistenti agevolazioni sotto il profilo fiscale. Infatti, gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Non è così, invece, per il processo verbale sottoscritto dalle parti, che dovrà essere registrato e sarà, di conseguenza, soggetto a imposta qualora superi l’importo di 51.646 euro.

Quale impatto, quale portata si stima potrà avere l’entrata in campo del conciliatore per le cause civili?

Con l’entrata in campo della mediazione civile, oltre a scongiurare un ulteriore cedimento del nostro sistema giuridico, si mira non tanto all’eliminazione, quanto meno alla riduzione, delle montagne di cause pendenti dinanzi ai nostri autorevoli giudici, oltre al ridimensionamento del carico di arretrato che ammorba le nostre cancellerie. Non dimentichiamo che sono circa cinque milioni e quattrocentomila le cause civili in arretrato, dinanzi ai tribunali italiani.

Quali gli auspici ?

L’auspicio è di riuscire a realizzare una preventiva tutela concreta ed effettiva capace di attuare, sul piano tecnico – procedurale, l’ispirazione all’uguaglianza sostanziale e, soprattutto, la rapidità ed effettività della tutela giurisdizionale riconosciute, a livello formale, negli artt. 3 e 24 della nostra Costituzione Repubblicana.

In questo modo, si spera nella risoluzione del vero problema civilistico italiano: l’atavico impasse civilistico dei tribunali, oberati da uno sproorzionato numero di giudizi. Anche se, come ho avuto modo di evidenziare, non sarei tanto ottimista circa la effettiva incidenza della riduzione del contenzioso civile, in assenza di un adeguato intervento legislativo, nell’alveo del procedimento civilistico, volto al fine di snellire molte procedure inutili. Tutto ciò per non frustrare la *ratio* della innovazione in tema di mediazione di cui abbiamo appena parlato.